



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1739 DEL 04/11/2024**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E LA ASST DEI SETTE LAGHI PER LA MESSA IN
ATTO DI UN DISASTER RECOVERY PLAN PER L'UTILIZZO DI CAMERE
STERILI.**



OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E LA ASST DEI SETTE LAGHI PER LA MESSA IN ATTO DI UN DISASTER RECOVERY PLAN PER L'UTILIZZO DI CAMERE STERILI.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

vista la D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 "Determinazione in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0059920 del 23.07.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario:

- n. 512 del 01.09.2023 con la quale è stato approvato il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore ad € 140.000,00, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, per gli anni dall'1.7.2023 al 31.12.2023, 2024 e 2025, e l'aggiornamento del programma dell'anno 2022 e sino al 30.6.2023 ai sensi del D.Lgs. 50/2016 nonché l'avviso di preinformazione;
- n. 639 del 31.10.2023 con la quale è stato approvato il programma triennale per il periodo dall'1.7.2023 al 31.12.2023 e per gli anni 2024 e 2025 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 36/2023;

premesso che la S.C. Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ha segnalato la necessità di stipulare convenzione con la Fondazione IRCCS Cà Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l'utilizzo di camere sterili (disaster recovery plan);



vista la nota e-mail del 29.7.2024 protocollo 30164/U del 29.7.2024, con la quale la S.C. Affari Generali e Legali della Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ha inviato proposta di convenzione per l'utilizzo delle camere sterili (disaster recovery plan)

specificato che a seguito di ulteriori verifiche ed integrazioni con il Policlinico di Milano, in data 12.8.2024 è pervenuta proposta di convenzione definitiva che si allega quale parte integrante del presente provvedimento (all. 1);

considerato che in con e-mail del 10.10.2024 il Direttore della S.C. Ematologia ha inviato parere favorevole alla proposta di convenzione del Policlinico di Milano per l'utilizzo di camere sterili (disaster recovery plan);

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- stipulare specifica convenzione con la Fondazione IRCSS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la messa in atto di un disaster recovery plan per l'utilizzo di camere sterili (allegato 1),
- precisare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dai rapporti in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di stipulare specifica convenzione con la Fondazione IRCSS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per la messa in atto di un disaster recovery plan per l'utilizzo di camere sterili (Allegato 1), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, a far data dalla sottoscrizione del testo convenzionale e ha durata di 5 anni;
2. di precisare che questa Azienda potrà recedere anticipatamente dai rapporti in essere, qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero esigenze di servizio improrogabili e con esso incompatibili;
3. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento è il Direttore F.F. della S.C. Gestione Acquisti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di provvedere con gli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E LA ASST SETTE LAGHI PER
LA MESSA IN ATTO DI UN DISASTER RECOVERY PLAN PER
L'UTILIZZO DI CAMERE STERILI**

TRA

la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (nel seguito IRCCS) con sede in Via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano, C.F./P.I. n. 04724150968, nella persona del Direttore Generale Dott. Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede.

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Sette Laghi (nel seguito ASST), C.F./P.I. n. 03510050127, con sede in Viale Borri n. 57, Varese, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. S.C. Gestione Acquisti, Ing. Francesco Fontana, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 59920 del 23.7.2024;

:

Premesso che:

- nell'ambito delle attività di trapianto, il trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) è una procedura terapeutica complessa che richiede per i pazienti interessati da tale procedura, l'utilizzo di camere sterili;
- si pone il problema per l'ASST di dover sopperire ad eventuali eventi che dovessero rendere inagibili le camere sterili dell'Unità Clinica Trapianto CSE dell'ASST presso le quali sono degenti i pazienti trapiantati della suddetta ASST;
- l'ASST ha fatto richiesta alla Fondazione di stipulare apposito accordo per l'utilizzo di camere sterili della Fondazione stessa, in caso di evento avverso.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

La Fondazione si impegna a garantire, per il tramite della SC Ematologia, l'utilizzo delle proprie camere sterili in caso di eventi che impediscano l'uso delle camere sterili ai pazienti dell'Unità Clinica Trapianto CSE dell'ASST.

L'attività richiesta sarà garantita dal personale della SC Ematologia e sarà svolta durante il normale orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività della SC della Fondazione interessata.

Per l'attività di cui sopra nulla sarà dovuto dall'ASST alla Fondazione.

Art. 2 - MODALITA' E DISPONIBILITA DEL SERVIZIO

L'attività di cui all'art. 1 prevede il trasferimento dei pazienti dell'Unità Clinica Trapianto CSE dell'ASST presso la SC Ematologia della Fondazione, per la prosecuzione delle cure avviate e poi interrotte al manifestarsi di eventi accidentali che hanno compromesso l'utilizzo delle camere sterili dell'ASST.

Il trasferimento dei pazienti verso la Fondazione dall'ASST è a carico di quest'ultima.

L'attività oggetto del presente atto sarà regolamentata secondo le modalità descritte nelle "Istruzioni Operative" (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 3 - COPERTURE ASSICURATIVE

Le parti provvedono reciprocamente, a proprie spese, a garantire idonea copertura assicurativa per danni arrecati a terzi (polizza RCT) dai professionisti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo, ai sensi della

normativa vigente.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa vigente, ivi inclusa la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Legge Gelli).

La copertura assicurativa per infortuni sul lavoro è garantita mediante iscrizione all'INAIL.

Art. 4 - DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione e ha durata di 5 anni, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi a mezzo pec con almeno un mese di preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ANCHE PARTICOLARI, E NOMINA QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 28 Regolamento UE 679/2016).

1. Ai fini del perfezionamento del presente contratto, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali strumentale allo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) e dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Sono dati particolari, ai sensi dell'art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR) i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita

sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

3. La Fondazione si impegna, sin da subito, a trattare tali dati secondo le modalità e le finalità definite dal Titolare e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività prestate ai sensi del presente contratto.

4. Restano comunque in capo al Titolare del Trattamento gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso da parte dell'interessato e, più in generale, tutti gli obblighi previsti dalla normativa privacy vigente.

5. In adempimento agli obblighi sanciti dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati, ASST, tramite sottoscrizione del presente atto, nomina il soggetto erogante le prestazioni oggetto di convenzione, Fondazione, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogante la prestazione comporta l'accettazione della nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

6. Il Responsabile assicura l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

7. Il Titolare fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile, mediante atto scritto che preveda gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione, di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili". Il Responsabile conserva nei confronti del Titolare ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub responsabile. Il Titolare si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub responsabili e chiederne, se del caso, la

modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto del Regolamento. In ogni caso, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando l'opportunità al Titolare di opporsi a tali modifiche.

8. Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà attenersi alle prescrizioni del titolare, così come esplicitate nell'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare tali prescrizioni.

9. Al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle prescrizioni a carico del Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

10. Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

11. Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i

danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle prescrizioni legittime del titolare.

12. Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

13. La nomina a Responsabile esterno del trattamento è condizionata, per oggetto e per durata, alla convenzione in corso, e si intenderà revocata di diritto alla scadenza o alla risoluzione, per qualsiasi causa, della stessa.

14. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti istruzioni, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali.

Art. 6 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione della corruzione e dei rispettivi codici etici e di comportamento.

In particolare le parti dichiarano di aver adottato il Piano di prevenzione della corruzione e Codice Etico e di comportamento (visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) conformemente alla Lg. 190/2012, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente atto, il rapporto convenzionale è regolato dalle vigenti norme contrattuali.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni in argomento, intercorrono esclusivamente tra la Fondazione e l'ASST.

ART. 8 - ONERI

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST, ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

(Dott. Matteo Stocco)

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE SETTE LAGHI

Il Direttore F.F. S.C. Gestione Acquisti

(Ing. Francesco Fontana)

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3, c.2.

La presente convenzione è stata sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis. L. 241/90 e s.m.i.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. UNITA' CLINICA TRAPIANTO DI MIDOLLO

All'interno della SC Ematologia della ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo di Varese, sono presenti due camere di degenza singole per un totale di due posti letto per pazienti soggetti a trapianto di cellule staminali autologhe.

I pazienti seguiti presso la struttura possono presentare uno stato di immunosoppressione anche severa e necessitano di camere di degenza a bassa carica microbica al fine di prevenire eventuali infezioni potenzialmente fatali. Nei pazienti già sottoposti a terapia di condizionamento è assolutamente necessario che il trapianto sia effettuato nei tempi previsti. Allo stesso modo, nei pazienti in attesa di eseguire il trapianto un'interruzione anche breve dell'attività trapiantologica potrebbe comportare un ritardo nel percorso di cura, con conseguenze anche gravi. Per tali motivi, una improvvisa ed imprevedibile indisponibilità della SC di Ematologia della ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo di Varese a ricoverare e curare tali pazienti in modo adeguato può rappresentare una vera e propria calamità. Al fine di prevenire tale evento si redige la presente convenzione tra ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo di Varese e Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, affinché in caso di necessità possa avvenire il trasferimento dei pazienti.

2. OGGETTO

Il presente documento ha come obiettivo definire il Disaster Plan per i pazienti seguiti all'interno del Programma Trapianti CSE della ASST Sette Laghi ricoverati presso l'Unità Clinica della UOC di Ematologia della ASST Sette Laghi Ospedale di Circolo di Varese per eventi che impediscono la prosecuzione dell'attività, o comunque ne possano compromettere l'effettuazione secondo gli Standard di Qualità. In particolare, l'attività oggetto del presente accordo riguarda il trasferimento urgente dei pazienti dall'unità clinica trapiantologica interna alla SC di Ematologia della ASST dei Sette Laghi

alla SC di Ematologia della Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, qualora si verificassero criticità impreviste che interrompano l'attività trapiantologica e la continuità assistenziale.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Programma trapianto CSE della ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo di Varese.

4. PROCEDURA OPERATIVA

Qualora vi sia l'esigenza del trasferimento urgente di uno o più pazienti ricoverati nella Unità Clinica del Programma Trapianti CSE della ASST Sette Laghi Ospedale di Circolo di Varese, a causa di eventi tali da non permettere il regolare svolgimento delle attività cliniche e assistenziali, si dovrà organizzare il trasferimento dei degenti presso la degenza del Programma Trapianti Metropolitano presso l'Unità Clinica di Ematologia della Fondazione IRCCS Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La procedura per il trasferimento è la seguente:

- a) Il Direttore dell'Unità Clinica che necessita il trasferimento, valutata la situazione clinica decide, in accordo con il Direttore della SC di Ematologia, Direttore Programma Trapianti CSE della ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo di Varese, la priorità dei pazienti da trasferire e attiva il presente disaster plan contattando il Direttore dell'Unità Clinica di destinazione.
- b) Quindi il Direttore della SC di Ematologia contatta la propria Direzione Sanitaria per l'ottenimento dell'autorizzazione al trasferimento e per l'organizzazione del trasporto all'unità clinica di destinazione.
- c) Il trasporto avverrà mediante mezzi identificati dai singoli presidi sanitari.
- d) Ai fini della continuità assistenziale del degente trasferito, viene valutata dal Direttore dell'Unità clinica richiedente il trasferimento, la necessità della presenza o meno di un medico trapiantologo o di un'altra figura specialistica, a bordo del mezzo di trasporto, in base alle condizioni cliniche del paziente.
- e) Sempre ai fini della continuità assistenziale, il Direttore dell'Unità Clinica richiedente il trasferimento, stabilisce, in accordo con il direttore della SC di Ematologia, la disponibilità dei medici trapiantologi curanti, per la gestione clinica del paziente, una volta trasferito e preso in carico dall'unità clinica di destinazione.

f) Una volta rientrata l'emergenza, i Direttori delle Unità Clinica e dei programmi trapianto organizzano la tempistica e la modalità di rientro del paziente, secondo quanto più appropriato in base alle sue condizioni cliniche.

g) Una volta definito il programma del rientro del paziente, le Direzioni Sanitarie coinvolte provvederanno ad organizzare il trasferimento del paziente, secondo le modalità descritte ai punti c) e d).

Tale Distaster Plan si applica alle seguenti tipologie di pazienti afferenti al Programma Trapianto CSE della ASST Sette Laghi, Ospedale di Circolo di Varese:

- Pazientiche hanno già avviato la chemioterapia di condizionamento o già sottoposti a trapianto di CSE autologhe;
- Pazienti in lista di attesa per il trapianto di CSE autologhe.

ALLEGATO 2: Prescrizioni a carico del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (art. 28 del Regolamento UE 679/2016) nell'ambito di convenzioni attive

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei dati personali e/o particolari connessi al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) in caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale provvedere a richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento a meno che non debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale. In tal caso il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale l'obbligo giuridico prima del trattamento salvo che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che i sub responsabili nominati e tutti gli altri soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali si impegnino alla riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza per le ragioni connesse al servizio;
- c) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 del Regolamento.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
 - garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. Se richiesto il Responsabile del trattamento dovrà comunicare al Titolare dette modalità di sicurezza;
 - garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non debitamente istruito e formato dal Responsabile medesimo e si sia impegnato alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbia un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) deve fornire la propria collaborazione a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - e) deve assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 del Regolamento;
 - f) cancellare o restituire al Titolare del Trattamento i dati personali una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del Trattamento. Il Responsabile deve inoltre cancellare le copie esistenti di tale trattamento a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione;
 - g) mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal Regolamento contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento;
 - h) tenere il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 del Regolamento UE/2016/679.



Determinazione Dirigenziale n. **1739** del **04/11/2024**

S.C. GESTIONE ACQUISTI

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO E LA ASST DEI SETTE LAGHI PER LA MESSA IN
ATTO DI UN DISASTER RECOVERY PLAN PER L'UTILIZZO DI CAMERE STERILI.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 05/11/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Strambi Olimpio - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE ACQUISTI

Fontana Francesco - Direttore F. F. S.C. GESTIONE ACQUISTI

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Strambi Olimpio